



COMUNE DI MISANO ADRIATICO

Provincia di Rimini

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 13/03/1995.

Controllato senza rilievi dal Co.Re.Co. nella seduta del 11/04/1995 con prot. n. 14249.

MODIFICAZIONI APPORTATE

- 1) Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 26/03/2001.
Controllata senza rilievi dal Co.Re.Co. nella seduta del 04/04/2001 con prot n. 2775.
Ministero delle Finanze prot. n. 8006 del 24/04/2001.
Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10/09/2001 – S.O. n. 227.
(*Aggiunti: art. 5-bis – art. 12-bis – art. 14-bis – art. 14-ter*)

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 – Oggetto del regolamento
- Articolo 2 – Gestione del servizio
- Articolo 3 – Funzionario responsabile
- Articolo 4 – Classificazione del comune
- Articolo 5 – Maggiorazione stagionale per comuni turistici
- Articolo 5-bis – Statuto dei diritti del contribuente

TITOLO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

CAPO I NORME GENERALI

- Articolo 6 – Presupposto dell'imposta
- Articolo 7 – Soggetto passivo
- Articolo 8 – Esposizione della pubblicità a cura del comune

CAPO II MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'

- Articolo 9 – Obbligo della dichiarazione
- Articolo 10 – Casi di omessa dichiarazione

CAPO III MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

- Articolo 11 – Modalità di applicazione dell'imposta
- Articolo 12 – Pagamento dell'imposta
- Articolo 12-bis – Ravvedimento
- Articolo 13 – Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale
- Articolo 14 – Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Articolo 14-bis – Autotutela
- Articolo 14-ter – Accertamento con adesione
- Articolo 15 – Tariffe
- Articolo 16 – Riduzioni dell'imposta
- Articolo 17 – Esenzioni dall'imposta

CAPO IV LIMITAZIONI E DIVIETI

- Articolo 18 – Divieti generici
- Articolo 19 – Limitazioni sulla pubblicità fonica
- Articolo 20 – Limiti alla pubblicità mediante distribuzione
- Articolo 21 – Piano generale degli impianti
- Articolo 22 – Tipologie e quantità degli impianti pubblicitari
- Articolo 23 – Procedure per ottenere il provvedimento per l'installazione degli impianti

TITOLO III SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I NORME GENERALI

- Articolo 24 – Istituzione del servizio
- Articolo 25 – Definizione e finalità del servizio
- Articolo 26 – Soggetto passivo

CAPO II MODALITA' PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI

- Articolo 27 – Modalità per le pubbliche affissioni
- Articolo 28 – Consegna del materiale da affiggere
- Articolo 29 – Annullamento della commissione

CAPO III TARIFFE – MODALITA' DI PAGAMENTO

- Articolo 30 – Tariffe
- Articolo 31 – Riduzione del diritto
- Articolo 32 – Esenzioni dal diritto
- Articolo 33 – Pagamento del diritto – Recupero somme

CAPO IV SPAZI PER LE AFFISSIONI – AFFISSIONI DIRETTE

- Articolo 34 – Superficie degli impianti
- Articolo 35 – Ripartizione della superficie e degli impianti
- Articolo 36 – Spazi privati per le affissioni dirette
- Articolo 37 – Autorizzazione per le affissioni dirette

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI

- Articolo 38 – Rimborso spese
- Articolo 39 – Sanzioni

TITOLO V NORME FINALI

- Articolo 40 – Rinvio ad altre disposizioni
- Articolo 41 – Pubblicità del regolamento
- Articolo 42 – Variazioni del regolamento
- Articolo 43 – Entrata in vigore
- Articolo 44 – Abrogazione di precedenti norme

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, contenuta nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo precitato.

ART. 2 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale;
- c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

4. Nel caso di gestione in forma diretta, troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

ART. 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuiti, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Tutti i provvedimenti del "Funzionario Responsabile" assumono la forma di "determinazione" e dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui ai commi precedenti spettano al concessionario.

ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni il Comune di Misano Adriatico, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993, appartiene alla V classe, in base alla popolazione residente al 31/12/1992, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica (abitanti n.8.959).

ART. 5 - MAGGIORAZIONE STAGIONALE PER COMUNI TURISTICI

1. In relazione al disposto dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 507/1993, essendo questo Comune interessato a rilevanti flussi turistici desumibili dai seguenti oggettivi indici:

a) popolazione residente :	n. 8.959 abitanti;
b) presenze turistiche annue :	n. 661.904;
c) alberghi :	n. 138;
d) camping :	n. 2;
e) bar-ristoranti-pizzerie :	n. 68;

alle tariffe per la pubblicità di cui agli articoli 12, comma 2, 14, commi 2, 3, 4, e 5, e 15, nonché, limitatamente a quelle di carattere commerciale, alla tariffa per le pubbliche affissioni di cui all'art. 19 del citato D.Lgs. n. 507/1993, per il periodo dal 15 maggio al 14 settembre, viene applicata una maggiorazione del 50%.

ART. 5-bis - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
(Articolo inserito con delibera C.C. n. 18 del 26/03/2001)

1. Ai fini del rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, relativa alle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, al presente Regolamento si applicano integralmente le norme di cui al Titolo II del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

TITOLO II
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

CAPO I
NORME GENERALI

ART. 6 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile e' soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista dal presente regolamento.

ART. 7 - SOGGETTO PASSIVO DELL' IMPOSTA

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 8 - ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA' A CURA DEL COMUNE

1. A richiesta degli interessati il Comune può provvedere, ove l'Ufficio disponga di adeguata attrezzatura e personale sufficiente, a collocare direttamente i mezzi pubblicitari.

2. In tal caso, oltre al pagamento della prescritta imposta, il committente dovrà anticipatamente versare al Comune l'importo della spesa relativa, quale risulterà dal preventivo redatto dall'Ufficio Tecnico comunale, nel quale dovranno, comunque, considerarsi anche l'utile ed il rischio d'impresa.

CAPO II
MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'

ART. 9 - OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune o al Concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su modello messo a disposizione dal Comune o dal Concessionario.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ART.10 - CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

- a) all'art. 12 - effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
- b) all'art. 13 - effettuata con veicoli;
- c) all'art. 14, commi 1, 2 e 3 - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;

del D.Lgs. n. 507/1993, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

- a) all'art. 14, comma 4 - realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;
- b) all'art. 15 : comma 1 - effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
 - comma 2 - effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;
 - comma 3 - effettuata con palloni frenati e simili;
 - comma 4 - effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
 - comma 5 - effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

del D.Lgs. n. 507/1993, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

CAPO III
MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - TARIFFE

ART. 11 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato, non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 (pubblicità ordinaria) e 13 (pubblicità effettuata con veicoli) del D.Lgs. n. 507/1993 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta e' maggiorata del 100%.

ART. 12 - PAGAMENTO DELL' IMPOSTA

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero direttamente presso la tesoreria comunale. In caso di affidamento del servizio in concessione, il pagamento dell'imposta deve essere effettuato al Concessionario anche mediante conto corrente postale. Il versamento deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

3. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del Codice Civile.

4. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

ART. 12-bis - RAVVEDIMENTO

(Articolo inserito con delibera C.C. n. 18 del 26/03/2001)

1. All'imposta sulla pubblicità disciplinata dal presente Regolamento, si applica l'istituto del ravvedimento previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, così come integrato dall'art. 40 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

ART. 13 - PUBBLICITA' ESEGUITA SU FABBRICATI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal Sindaco sentita la Commissione Edilizia ed in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 14 - RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Il Comune, ovvero il Concessionario, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

ART. 14-bis - AUTOTUTELA

(Articolo inserito con delibera C.C. n. 18 del 26/03/2001)

1. Il Funzionario responsabile si avvale, ove ne ricorrano le motivazioni, dell'istituto dell'autotutela, così come disciplinato dall'art. 21 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

ART. 14-ter - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

(Articolo inserito con delibera C.C. n. 18 del 26/03/2001)

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto, per l'imposta sulla pubblicità, l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal Titolo IV del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

ART. 15 - TARIFFE

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al Comune o al Concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo, che saranno riportati in tariffa per farne parte integrante.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART. 16 - RIDUZIONI DELL' IMPOSTA

1. Trovano applicazione le riduzioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 17 - ESENZIONI DALL' IMPOSTA

1. Trovano applicazione le esenzioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

CAPO IV LIMITAZIONI E DIVIETI

ART. 18 - DIVIETI GENERICI

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.

2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:

- a) l'art. 23 del Codice della Strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ;
- b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:

- a) l'art. 23, comma 2, del Codice della Strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

ART. 19 - LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITA' FONICA

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 23 alle ore 6.

2. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, nel centro storico così come definito dagli strumenti urbanistici e, comunque, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche o di edifici di culto.

3. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 50 W.

ART. 20 - LIMITI ALLA PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONE

1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario è vietata nelle vicinanze o comunque nelle vie interessate da cortei funerari o processioni religiose. La distribuzione deve essere effettuata mediante consegna personale del materiale o messa a disposizione dello stesso, con divieto di lancio indiscriminato dello stesso.

2. La pubblicità mediante distribuzione con uso di veicoli, fermo il disposto del comma precedente, non può effettuarsi qualora il veicolo sia in movimento o comunque abbia il motore acceso. E' vietata tale forma di pubblicità all'interno dell'area riservata al mercato settimanale durante il suo svolgimento. Essa

potrà svolgersi all'esterno, ma senza ostacolare la circolazione dei pedoni o dei veicoli, e comunque nel rispetto del Codice della Strada.

ART. 21 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

1. Il Piano generale degli impianti pubblicitari è approvato dalla Giunta Comunale entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Entro il medesimo termine, l'attuale collocazione e distribuzione nel territorio comunale degli impianti pubblicitari, potrà essere rivista ed adeguata a seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di richieste avanzate da privati.

3. Il piano di cui al precedente comma dovrà:

- a) prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico ed ogni altro elemento utile a tal fine;
- b) contenere il censimento degli impianti in atto;
- c) contenere il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo.

ART. 22 - TIPOLOGIE E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Il piano generale degli impianti dovrà prevedere le seguenti tipologie e quantità degli impianti:

- a) n. 80 impianti su fabbricati appartenenti o dati in godimento al Comune;
- b) n. 10 impianti su altri beni appartenenti o dati in godimento al Comune;
- c) n. 40 impianti in margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi, finalizzati anche a protezione dei pedoni;
- d) n. 50 impianti ai margini delle strade.

ART. 23 - PROCEDURE PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.

2. L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà risultare da atto scritto.

3. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Funzionario responsabile ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità, qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.

4. L'autorizzazione:

- a) per la pubblicità ordinaria (art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993);
- b) per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993) superiore a 30 giorni;

sarà rilasciata dal Funzionario responsabile, sentita la Commissione Edilizia.

5. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi precedenti è fissato in due mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di un mese.

TITOLO III SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I NORME GENERALI

ART. 24 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

1. E' istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il servizio delle "Pubbliche Affissioni".

ART. 25 - DEFINIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 26 - SOGGETTO PASSIVO

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

CAPO II MODALITA' PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI

ART. 27 - MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne immediata comunicazione per iscritto al Committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto possibilmente all'atto dell'accettazione dei manifesti e comunque entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

11. Con la commissione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.

12. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

ART. 28 - CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.

2. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.

3. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

ART. 29 - ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.

2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 27, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al comune o al concessionario almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 11 dello stesso articolo 27.

3. L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 27 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione.

4. L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.

5. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato, per sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.

6. Decorsi i sessanta giorni il materiale sarà avviato alla Segreteria Comunale per essere compreso fra gli atti da consegnare alla Croce Rossa Italiana, con la procedura prevista per lo scarto degli atti dell'archivio comunale.

CAPO III
TARIFFE - MODALITA' DI PAGAMENTO

ART. 30 - TARIFFE

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al concessionario che vi subentra, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio delle pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART. 31 - RIDUZIONE DEL DIRITTO

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo art. 32;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ART. 32 - ESENZIONI DAL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Provincie in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 33 - PAGAMENTO DEL DIRITTO - RECUPERO DI SOMME

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

CAPO IV
SPAZI PER LE AFFISSIONI
AFFISSIONI DIRETTE

ART. 34 - SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq. 65 (sessantacinque) per ogni mille abitanti.

2. La Giunta Comunale, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

ART. 35 - RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 34, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

- a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica.....20%
- b) alle affissioni di natura commerciale.....75%
- c) a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.....5%

2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 36 - SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, saranno osservate le procedure di cui al presente capo.

2. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

ART. 37 - AUTORIZZAZIONE PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. L'affissione diretta di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.

2. L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati con allegate n. 2 copie:

- a) della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato;
- b) relazione sulle caratteristiche dell'impianto;
- c) planimetrie della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare;
- d) disegno dell'impianto.

3. L'autorizzazione, sentita la commissione edilizia ed accertato il rispetto delle norme a tutela delle cose di interesse artistico e delle bellezze naturali, dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, sarà rilasciata dal funzionario responsabile.

4. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 2 è fissato in due mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di un mese.

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 38 - RIMBORSO SPESE

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui ai precedenti artt. 23 e 37 dovrà essere allegata la quietanza dell'economista comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese di L.16.000, così determinato:

- a) Diritti di istruttoria, compresi i sopralluoghi.....L. 15.000
 - b) Rimborso stampati.....L. 1.000
- | | |
|---------|-----------|
| Tornano | L. 16.000 |
| | ----- |
| | ===== |

2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 39 - SANZIONI

1. Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

2. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.

TITOLO V NORME FINALI

ART. 40 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 41 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 42 - VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 43 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione e trova applicazione, unitamente alle tariffe, con effetto dal primo gennaio 1994.

ART. 44 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI NORME

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il previgente "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni" e relativi allegati.